SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 841)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MANCINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 1980

Limiti alla responsabilità oggettiva delle società sportive

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 5 della legge 16 febbraio 1942, n. 426, istitutiva del CONI, al terzo comma riconosce alle federazioni sportive nazionali il potere di dettare « le norme tecniche ed amministrative per il loro funzionamento e le norme sportive per l'esercizio dello sport controllato ». Le federazioni sportive nazionali, che sono quelle indicate dall'articolo 25 delle norme di attuazione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1974, n. 530, « sono rette da norme statutarie e regolamentari », le quali devono essere « in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale » (art. 27 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 530).

Alla stregua di queste due premesse, non può sorgere dubbio alcuno sul potere normativo e disciplinare, di cui direttamente ed in via autonoma sono titolari le singole federazioni sportive nazionali.

Ogni federazione sportiva nazionale si è data propri statuti e conseguenti regolamenti, al fine di promuovere e di disciplinare l'attività agonistica del settore di propria competenza.

Il regolamento disciplinare della federazione italiana gioco calcio (FIGC) all'articolo 2 stabilisce quali sono i soggetti responsabili di illeciti sportivi e in che cosa consistono i predetti illeciti; all'articolo 4 tratta della responsabilità delle società sportive.

Alle società sportive vengono fatte risalire responsabilità dirette (quelle conseguenti all'operato di chi le rappresenta ai sensi dei regolamenti federali), oggettive (quelle conseguenti all'operato dei propri dirigenti, soci e tesserati) e presunte (quelle derivanti da illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone ad esse estranee).

Salvo per la responsabilità presunta — per la quale è consentito fornire la prova della propria estraneità ai fatti illeciti —, per le altre due responsabilità il coinvolgimento della società in conseguenza dell'operato di chi la rappresenta o dei propri dirigenti, soci e tesserati, è automatico, anche quando essa fosse assolutamente estranea o addirittura danneggiata da comportamento illecito di un proprio tesserato.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

I recenti episodi collegati alle scommesse clandestine, cui non sembrerebbero estranei giocatori di calcio regolarmente tesserati, dopo aver di già arrecato danno alle società, potrebbero costituire valide premesse di una beffa generalizzata.

Fatti illeciti posti in essere da singoli atleti non possono essere sempre ricondotti alla responsabilità oggettiva delle società che dimostrino di esserne estranee o addirittura vittime.

La giurisprudenza sportiva non discrimina fra illecito sportivo e illecito ad un tempo sportivo e penale, per via della diversità e dell'autonomia degli ordinamenti: allorquando l'illecito sportivo è anche illecito penale, appare, però, irrazionale ipotizzare una responsabilità oggettiva delle società calcistiche, i cui dirigenti siano stati ritenuti estranei al fatto penale. La *ratio* stessa posta a base della responsabilità oggettiva verrebbe meno per il prevalere dell'elemento soggettivo in luogo di una presunzione *juris et de jure.*

La pluralità degli ordinamenti giuridici ha dato vita a dispute dottrinarie di rilevante valore: da Laband a Jelling, da Kelsen a Savigny, da Santi Romano a Santoro Passarelli, da Cesarini Sforza a Crisafulli, per citarne alcuni, la dottrina si è sostanzialmente divisa fra sostenitori della statualità del diritto — secondo cui il potere di emanare norme spetta soltanto allo Stato — e sostenitori dell'autonomia dei singoli ordinamenti giuridici.

Secondo che prevalga l'una o l'altra tendenza, le conseguenze possono essere diverse.

L'autonomia normativa (le cosiddette *Verbände*), di cui godono soggetti aventi una propria sfera di sovranità parziale, secondo i sostenitori della teoria della statualità del diritto si estrinsecherebbe nella possibilità di costituire rapporti, che si presenterebbero come mere ipotesi di fatto rispetto alle norme dispositive dello Stato, sulle quali esclusivamente si dovrebbero basare le regole dettate dai privati. Di converso, per i sostenitori della teoria istituzionalistica l'ordinamento privato, che sarebbe originario e non già derivato da una facoltà concessa dallo Stato sovrano, darebbe vita a una produzione normativa privata del tutto indipendente e talvolta perfino in contrasto con quella dello Stato.

Ma se è fuori di dubbio che lo Stato svolge, di prevalenza, una funzione sovrastante di efficacia, entrambe le teorie concordemente ammettono che le norme dei privati hanno rilevanza nella misura in cui si adeguino alle norme dell'ordinamento statuale, il quale detta condizioni per la validità delle prime. Perciò, se la normativa privata può essere del tutto indipendente da quella dello Stato, tuttavia essa non può completamente discostarsi dai princìpi fondamentali dell'ordinamento. L'ordinamento calcistico non può rimanere indifferente rispetto al giudicato penale, anzi non ne può prescindere: quando illecito sportivo e illecito penale coincidono, diventa difficile sostenere l'autonomia degli ordinamenti e la diversa sfera di incidenza, soprattutto quando soggetto passivo dell'illecito penale è anche la stessa società, a danno della quale si è sviluppata l'azione criminosa di un calciatore. Perciò, se il giudicato penale fa stato rispetto all'azione civile ed amministrativa, non si comprenderebbe la ragione di una sua non interferenza nell'azione disciplinare calcistica. La responsabilità oggettiva non può arrivare al punto che a pagare le conseguenze dell'illecito penale di un proprio tesserato sia la stessa vittima dell'illecito, cioè la società.

Il rigore del principio della responsabilità oggettiva desumibile non solo dalla lettura attenta dell'articolo 4 del regolamento disciplinare della federazione calcistica, ma anche dalla giurisprudenza sportiva, deve essere armonizzato con l'ordinamento statale; diversamente, la società, che potrebbe già pagare sul piano sportivo le conseguenze dell'illecito penale di un proprio tesserato, pagherebbe per colpe non proprie conseguenze ancor più disastrose. Le maggiori società calcistiche sono assoggettate alle regole del diritto commerciale, hanno un patrimonio calciatori da tutelare, hanno interessi economici che vanno al di là della portata stessa di una competizione sportiva e l'ordi-

namento statale non può rimanere indifferente rispetto agli effetti perversi degli ordinamenti privati in tema di responsabilità.

Il disegno di legge è composto di un solo articolo, il quale al primo comma stabilisce l'esclusione della responsabilità oggettiva per fatti illeciti posti in essere dai calciatori a danno delle società calcistiche cui essi appartengono; ed al secondo comma dichiara nulla qualunque disposizione contenuta nel regolamento disciplinare della FIGC che sia in contrasto con il principio affermato nel primo comma.

Per le considerazioni giuridiche svolte nella presente relazione, l'interferenza della norma dell'ordinamento statale sull'ordinamento sportivo non solo è legittima, ma, per l'armonia di quest'ultimo con il primo, anche doverosa.

Si confida nell'approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le società calcistiche, a carico delle quali manchi la prova del loro concorso, non sono responsabili dei fatti illeciti posti in essere a loro danno dai propri calciatori.

È nulla qualunque disposizione contenuta nei regolamenti della Federazione italiana gioco calcio che sancisca la responsabilità oggettiva delle società calcistiche per i fatti di cui al comma precedente.